

si, anche tra i soci.

Art. 21 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire non meno di cinque giorni prima della adunanza e nei casi di urgenza a mezzo telegramma o con altro mezzo in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio; a parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Art. 22 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure a un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni saranno fissate dallo stesso Consiglio.

